

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972

E

l'Istituto Teologico "San Tommaso" di Messina, *Aggregato alla Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma*, con sede in Messina, via del Pozzo n. 43, codice fiscale n. 97073540839, d'ora in poi denominato "ITST", rappresentato dal Preside Prof. Giuseppe Cassaro, nato a Gela il 2 novembre 1972, in qualità di rappresentante legale dell'ITST,

PREMESSO

- che l'ITST è un Istituto Universitario abilitato al rilascio di titoli accademici di diritto pontificio ai sensi del DPR 2 febbraio 1994, n. 175, che possono essere riconosciuti come D.U. e come laurea;
- all'ITST è stata riconosciuta personalità giuridica con D.M.I. n. 17 Fasc. n. 5376 PD del 22.03.2005, e conseguentemente è stato iscritto al Registro delle Persone Giuridiche in data 29.04.2005 al n. 8;
- che ai sensi dell'art. 5, c. 7 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, *«Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia»;*
- che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento didattico-tipo corso di studio dell'Università (emanato con D.R. n. 1523 del 26.07.2018) *“Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero*

convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come “attività a scelta”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall’art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati”;

- che nello spirito della Convenzione di Bologna (*Bologna Process*), del 19 giugno 1999, di cui lo Stato della Città del Vaticano è uno dei firmatari, è opportuno armonizzare i vari sistemi di istruzione superiore europei per promuovere un sistema europeo di istruzione superiore competitivo su scala mondiale;

- che ai sensi del D.M. 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” (GU n. 155 del 7 giugno 2007), è stata valutata la permeabilità delle reciproche aree disciplinari;

- che risulta opportuno, nello spirito di collaborazione, reciprocità e sviluppo di ricerche e attività formative che caratterizzano i rapporti tra le due istituzioni, dare agli studenti la possibilità di poter conseguire i crediti universitari dell’altra;

- che risulta utile promuovere occasioni di studio e approfondimento scientifico sui temi storici, filosofici, linguistici, sociologici, letterari, giuridici, etici che sono di interesse comune dei Docenti e degli Studenti delle due Istituzioni universitarie;

- che è stata già firmata una precedente convenzione in data 17 giugno 2011.

CONSIDERATO

- che, l’intesa e la collaborazione tra i due enti accademici basata sulla precedente convenzione è stata positiva ed ha permesso un più ampio servizio formativo al territorio e alle giovani generazioni;

- che, conseguentemente, le parti intendono proseguire tale collaborazione, tenuto conto dell’esperienza trascorsa e della nuova normativa regolamentare in materia;

Da quanto detto, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. L’Università di Messina e l’ITST collaborano per il riconoscimento reciproco dei crediti universitari riguardanti le discipline dei rispettivi corsi di laurea.

Art. 2. L’ITST riconosce i crediti universitari relativi alle discipline Filosofiche, Letterarie, Pedagogiche, Psicologiche, Antropologiche e Sociologiche dei Corsi di Laurea di I e II livello dell’Università. In particolare, per quanto riguarda i titoli accademici di I e II livello del Corso di laurea in Filosofia dell’Università di Messina, l’ITST riconosce i crediti universitari degli studenti con tali titoli, nel rispetto e nella misura consentiti dalla normativa vigente e previa verifica del *curriculum* di studi.

Art. 3. L’Università riconosce i crediti universitari relativi alle discipline del Biennio Filosofico e delle Lauree di I e II livello in Teologia dell’ITST, nel rispetto e nella misura consentiti dalla normativa vigente nonché da quella regolamentare dell’Università in materia.

Art. 4. Le parti concordano che verrà istituita una commissione paritetica permanente composta da due docenti dell'Università, indicati dal Magnifico Rettore e due docenti dell'ITST, indicati dal Preside.

La commissione paritetica, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, avrà il compito di:

- di dare esecuzione alla presente convenzione;
- effettuare una supervisione sull'andamento della cooperazione, monitorando lo sviluppo delle attività e valutandone l'efficacia;
- verificare l'attribuzione dei crediti agli allievi;
- proporre iniziative didattico-scientifiche comuni, aggiornamenti e suggerimenti per migliorare la collaborazione tra le parti.

Art. 5. L'Università di Messina e l'ITST collaborano per la realizzazione di dottorati di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19, c. 2, che testualmente recita: *“I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie”*.

Art. 6. L'Università estende a tutti gli studenti iscritti all'ITST le medesime agevolazioni concesse ai propri studenti in ordine all'iscrizione al CUS Messina. Si impegna, altresì, a richiedere alle autorità competenti l'eventuale estensione a tutti gli studenti iscritti all'ITST delle agevolazioni riconosciute ai propri studenti per i trasporti pubblici cittadini. L'ITST garantisce agli studenti dell'Università di Messina il libero accesso e la fruizione di tutte le proprie strutture e servizi.

Art. 7. L'Università con il suo *Centro Orientamento e Placement (C.O.P.)* e l'ITST collaborano per orientare e agevolare l'inserimento degli studenti laureati nel mondo del lavoro, con speciale attenzione al mercato del lavoro in Sicilia e Calabria, allo scopo di favorire l'arricchimento del tessuto sociale locale e limitare l'allontanamento delle risorse giovanili dal territorio.

Art. 8. La presente convenzione entrerà in vigore a partire dalla data della sua stipula, ha durata triennale e potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la sua stipula. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC. Resta inteso che, in caso di recesso, le parti si impegnano a comunicare a tutti gli interessati la cessazione della suddetta convenzione.

Art. 8. Per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà, a carico delle parti, alcun onere finanziario.

Art. 9. La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale ed è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'ITST, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui l'ITST si impegna a rifondere il relativo importo, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT 16W 02008 16511 000300029177.

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di registro in caso d'uso, a cura e a spese della parte che ne faccia richiesta.

Art. 10. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle disposizioni vigenti in materia.

Per l'Università di Messina

Per l'ITST

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Prof. Giuseppe Cassaro

Rettore

Preside